

Codice A1103A

D.D. 25 ottobre 2021, n. 683

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 23 FOR/2017)



ATTO DD 683/A1103A/2021

DEL 25/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 23 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 1761 del 2/05/2018 dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 355 del 13/12/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in Località Cascina Polveriera nel Comune di Cerano (NO), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 14, c. 1, lett a) della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. relativo all'esecuzione di interventi selviculturali in assenza di comunicazione semplice in area protetta, circostanza questa che comporta il raddoppio della sanzione prevista per l'illecito contestato;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha né presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 né ha fatto richiesta di audizione, limitandosi a mere dichiarazioni in sede di contestazione non aventi di per sé natura esimente rispetto all'illecito contestato;

visto in particolare l'art. 14, c. 1, lett. a) della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. a), in combinato disposto con l'art. 36, c. 4 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore ;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 14 della L.R. n. 4/2009 come sanzionato dall'art. 36 della L.R. 4/2009;
- visto il regolamento forestale di cui alla D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011,

determina

in Euro 300,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 310,61** di cui Euro 300,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella